



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

Il giudice che ha emesso il provvedimento nel procedimento cautelare iscritto al n° 650/08 R.A.C.C., dott. Andrea ZULIANI, pronuncia la seguente

ORDINANZA

sul "ricorso ex art. 669-novies c.p.c." proposto da

T. , con l'avvocato

nei confronti di

J. /, con gli avvocati (e)

e con l'intervento di

A. Li, con l'avvocato

(), domiciliato presso l'avvocato

§

T. chiese ed ottenne, nel 2008, sequestro giudiziario dei beni già intestati al padre F. , preannunciando azione di accertamento della nullità del testamento con cui il *de cuius* aveva istituito erede J. , alla quale era stato unito da un matrimonio già dichiarato nullo da una corte della Repubblica Sudafricana, paese del quale F.

aveva la cittadinanza. Da allora i beni del compendio ereditario sono affidati alla custode giudiziaria nominata col provvedimento di sequestro, dott.ssa

F. Il processo di merito – di cui sono parti anche gli altri due figli di

F. , A. e Li, associatisi alle domande



della sorella – ha subito un notevole ritardo in attesa del riconoscimento dell'efficacia in Italia della sentenza sudafricana che aveva dichiarato l'incapacità di agire del *de cuius*, efficacia riconosciuta infine dalla Corte d'appello di Trieste in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione. È stata quindi pronunciata la sentenza n° 2663/2017, del 10.11.2017, con cui questo tribunale ha dichiarato la nullità del testamento di F _____, nonché la qualità di unici eredi del *de cuius* in capo ai figli T _____, A _____ e L _____, la sentenza ha inoltre disposto che J _____ consegnni agli eredi tutti i beni del *de cuius* in suo possesso, dichiarando l'inefficacia del sequestro giudiziario e ordinando alla custode di immettere gli eredi nel possesso dei beni ereditari. Contro tale sentenza la convenuta soccombente ha proposto appello.

All'esito e sulla base di tali vicende processuali, la custode giudiziaria ha ricevuto le contrapposte diffide delle parti: quella dell'attrice e dei fratelli a dare esecuzione alla sentenza consegnando loro i beni in sequestro; quella della convenuta a non consegnarli e a continuare la custodia in attesa della definizione della controversia con sentenza passata in giudicato. La custode comprensibilmente ha ritenuto di attendere disposizioni da parte del giudice che la nominò, al quale si è quindi rivolta l'attrice T _____ in il presente ricorso, qualificato "ex art. 669-*novies* c.p.c.", ma contenente la richiesta di "provvedere all'emanazione delle disposizioni ritenute necessarie, affinché la custode dott.ssa F _____ attui la consegna di tutti i beni ereditari, oggetto di sequestro giudiziario nel presente procedimento, ai sig. T _____, A _____, L _____". Alla richiesta hanno naturalmente aderito i fratelli dell'attrice, mentre vi resiste la convenuta.

§

Viene dunque in esame la questione della sorte del sequestro giudiziario una



volta che la domanda di merito della parte che ha chiesto ed ottenuto il sequestro sia stata accolta con sentenza non passata in giudicato (e, in particolare, con sentenza di primo grado già appellata dalla controparte). Occorre prendere atto che tale questione non è risolta in modo esplicito dal legislatore, a differenza di quanto avviene per il sequestro conservativo, di cui è prevista la conversione in pignoramento (art. 686 c.p.c.).

Secondo una tesi, che ha trovato conforto in una decisione di legittimità (Cass. 4.6.2008, n° 14765), l'accoglimento della domanda di merito con sentenza di primo grado comporterebbe l'immediata inefficacia del sequestro giudiziario, dovendosi applicare per analogia l'art. 669-*novies*, comma 3°, c.p.c. A tale giurisprudenza si è richiamata anche la sentenza qui pronunciata nella causa di merito, che infatti ha dichiarato l'inefficacia del sequestro e ordinato alla custode di immettere gli eredi nel possesso dei beni ereditari. Senonché, sul piano logico, pare davvero ardito ipotizzare – come ha fatto la Corte di Cassazione, peraltro in modo del tutto apodittico – una "identità di *ratio*" tra rigetto e accoglimento della domanda, che sono ipotesi esattamente opposte. L'art. 669-*novies* c.p.c. disciplina il venir meno dei presupposti della tutela cautelare – tant'è che devono essere date le disposizioni necessarie per "ripristinare la situazione precedente" – mentre l'accoglimento della domanda di merito conferma a cognizione piena l'esistenza di quel diritto il cui *fumus* aveva giustificato l'emissione della cautela. È ovvio che non si tratterà in questo caso di "ripristinare la situazione precedente", ma semmai di consolidare la situazione di fatto creatasi con l'attuazione del sequestro, il che dovrebbe bastare ad escludere che la *lacuna legis* possa essere sanata ricorrendo all'applicazione analogica dell'art. 669-*novies* c.p.c.

La difesa dei consorti F1 sostiene tuttavia la tesi dell'assorbimento del sequestro giudiziario nella sentenza di merito, tesi che – sebbene associata



(anche nella sentenza di merito di questo tribunale) alla tesi dell'inefficacia – ne differisce profondamente, essendo, anzi, a ben vedere, con quella incompatibile. L'assorbimento assomiglia, piuttosto, alla disciplina di legge in materia di sequestro conservativo (il citato art. 686 c.p.c.), dato che tende a convertire la misura cautelare in strumento di esecuzione forzata, attribuendo al custode il compito di consegnare i beni alla parte vittoriosa in primo grado. Senonché, mentre l'art. 686 c.p.c. e il connesso art. 156 disp. att. c.p.c. prevedono il *passaggio* dalla misura cautelare al processo per espropriazione forzata davanti al "giudice competente per l'esecuzione", viceversa secondo la tesi dell'assorbimento il sequestro giudiziario permetterebbe addirittura di evitare il processo esecutivo, attribuendo al custode giudiziario il compito di immettere nel possesso dei beni la parte che ha ottenuto il sequestro. Se questo è vero, così come la tesi dell'inefficacia non può trovare fondamento nell'analogia con la fattispecie prevista dall'art. 669-*novies* c.p.c., allo stesso modo la tesi dell'assorbimento non trova un supporto normativo nella disciplina della conversione del sequestro conservativo in pignoramento (la quale agevola, ma non evita il passaggio al processo esecutivo). Men che meno la tesi dell'assorbimento potrebbe giustificarsi partendo da considerazioni di carattere sistematico sulla natura e sulla funzione del sequestro giudiziario. Questo è infatti considerato il provvedimento cautelare "conservativo" per eccellenza (avendo soltanto la funzione di custodire e gestire i beni di cui è controversa la proprietà o il possesso), mentre la tesi dell'assorbimento lo trasformerebbe in una sorta di provvedimento anticipatorio degli effetti della futura sentenza di accoglimento della domanda del sequestrante. Anticipazione ben evidente nel caso in cui sia nominato custode lo stesso ricorrente, ma anche nel caso (come quello qui in esame) di un custode terzo rispetto alla parti. E anche nel raro caso in cui fosse nominato custode lo stesso resistente, egli riceverebbe in tale veste l'ordine di consegnare o rilasciare i



beni al sequestrante vittorioso e non nelle forme dell'esecuzione forzata in forma specifica di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c.

Se, allora, il sequestro giudiziario non diviene inefficace a seguito della sentenza di primo grado che accoglie la domanda del sequestrante e nemmeno viene assorbito dalla decisione di merito esecutiva, occorre prendere in considerazione la possibilità che la sua efficacia perduri anche dopo tale sentenza, come ebbe a statuire la Corte d'appello di Torino in alcune ordinanze ormai piuttosto risalenti (29.5.2002 e 27.12.2002, in *Giur. it.* 2002, p. 1838 e ss.). Invero, la più insidiosa critica a tale impostazione fa leva sul rilievo di un'inaccettabile contraddizione, osservando che il perdurare del sequestro giudiziario dopo l'accoglimento della domanda con sentenza di primo grado si tradurrebbe in un danno per la parte sequestrante, la quale – diversamente dalla parte vittoriosa che non avesse chiesto e ottenuto il sequestro – non potrebbe dare esecuzione alla sentenza, essendone impedita proprio dalla misura cautelare emessa in suo favore. In realtà, la contraddizione è soltanto apparente, perché negare l'inefficacia e l'assorbimento del sequestro giudiziario a seguito dell'accoglimento della domanda di merito non implica affatto l'impossibilità di mettere in esecuzione la sentenza di primo grado che sia esecutiva; comporta soltanto che l'esecuzione dovrà avvenire, come di consueto, seguendo le forme degli artt. 605 e ss. c.p.c. Il precetto andrà notificato alla parte obbligata alla consegna o al rilascio e sarà poi l'ufficiale giudiziario a recarsi sul luogo dell'esecuzione, richiedendo al custode giudiziario la necessaria collaborazione per immettere l'avente titolo nel possesso dei beni. Nel frattempo, il soggetto condannato alla consegna o al rilascio potrà opporsi al precetto o rivolgersi al giudice dell'esecuzione per opporsi (art. 615 c.p.c.), qualora contesti il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, per esempio negando l'esecutività del titolo azionato.



A ben vedere, tale ricostruzione trova conforto proprio nella già citata sentenza della Corte di Cassazione n° 14765 del 2008, nella quale l'errata affermazione dell'inefficacia del sequestro è soltanto la (non necessaria) premessa per statuire la netta separazione tra attuazione del sequestro giudiziario ed esecuzione della decisione di merito, tant'è che si giudica legittimato a notificare precetto per il rilascio il soggetto dotato di titolo esecutivo "ancorché la persona fisica sia la stessa che è stata nominata custode del bene sequestrato". È dunque certamente escluso l'assorbimento, se il soggetto che già detiene la cosa quale custode e che vede accertato il suo diritto con sentenza esecutiva deve comunque notificare atto di precetto per il rilascio (o la consegna) alla controparte. Ma anche la sopravvenuta inefficacia del sequestro con la pronuncia della sentenza, oltre a non essere necessaria per consentire l'esecuzione forzata, risulta in contrasto con lo scopo della misura cautelare, lasciando teoricamente incustoditi i beni tra la pronuncia della sentenza e l'inizio dell'esecuzione forzata.

In definitiva, nella mancanza di un'esplicita disposizione di legge, la ricostruzione più convincente è proprio quella che, da un lato, afferma la perdurante efficacia del sequestro giudiziario anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado di accoglimento della domanda cautelata, mentre, dall'altro lato, consente alla parte vittoriosa di mettere in esecuzione la sentenza, ancorché non passata in giudicato, in modo che sia l'esecuzione forzata – e non la sentenza – a sostituirsi al provvedimento cautelare e ad assorbirlo.

§

Le parti in effetti discutono, in questa sede, se il dispositivo di consegna e rilascio contenuto nella sentenza di merito sia esecutivo o meno, affermandolo ovviamente i consorti F1 e negandolo invece la difesa di J1

. In realtà, per quanto sopra opinato, non spetta al giudice che ha



emesso il provvedimento cautelare stabilire se la condanna sia esecutiva o meno. E, per quanto il dispositivo si concluda con un'esplicita dichiarazione di esecutività, nemmeno il giudice che pronuncia la sentenza di primo grado è competente a statuire sul punto, essendo quello dell'attuale art. 282 c.p.c. un regime legale che non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale (a differenza di quanto avveniva prima della riforma del 1990-1995). L'eventuale controversia sull'esecutività della sentenza potrebbe essere risolta soltanto dal giudice dell'opposizione all'esecuzione. Ancora una volta, dunque, si tratta di dare avvio all'esecuzione forzata con la notificazione del precetto, ferma nel frattempo la custodia dei beni nell'interesse di chi risulterà esserne il proprietario.

§

Rimane da considerare il fatto che, nel caso di specie, la sentenza sul merito non ha pronunciato soltanto una condanna nei confronti della convenuta, ma ha anche dichiarato l'inefficacia del sequestro e pronunciato un esplicito ordine al custode "di immettere gli eredi nel possesso dei beni ereditari". Si potrebbe quindi pensare che l'ordine al custode sia suscettibile di immediata e diretta attuazione da parte del custode medesimo, come sarebbe quasi certamente l'ordine di ripristinare la situazione precedente di cui all'art. 669-*novies*, commi 2° e 3°, c.p.c. Tuttavia, in senso contrario depone il fatto che quel dispositivo si raccorda con la motivazione della sentenza, ove la perdita di efficacia del sequestro è giustificata con l'opinione che esso rimane "assorbito dalla decisione di merito di primo grado". Pertanto, l'ordine nei confronti del custode deve intendersi come parte intrinsecamente legata alla decisione di merito, della quale non può non seguire la sorte anche sotto il profilo del regime esecutivo.

§

In conclusione, non ha fondamento la pretesa dei consorti F di



ricevere la consegna e il rilascio dei beni ereditari direttamente e semplicemente dalla custode dott.ssa _____, mentre essi sono legittimati ad avviare l'esecuzione forzata in forma specifica nei confronti di J _____

impregiudicata la decisione del giudice competente sull'eventuale opposizione volta a negare la sussistenza del titolo esecutivo.

§

Nonostante la formale intestazione all'art. 669-*novies* c.p.c., il ricorso di T _____ non aveva lo scopo di ottenere la dichiarazione di inefficacia del sequestro, ma – come chiaramente si evince dalle conclusioni rassegnate – soltanto quello di ottenere le opportune disposizioni nei confronti della custode, in una situazione processuale indubbiamente complessa e difficile da dipanare. Ciò, da un lato, giustifica la definizione del subprocedimento con ordinanza, senza necessità di pronunciare la sentenza prevista dal secondo comma dell'art. 669-*novies* c.p.c., e, dall'altro lato, permette l'integrale compensazione delle spese, non ravvisandosi soccombenza in senso proprio di alcuna delle parti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 669-*sexies* e ss. c.p.c.;

respinge l'istanza di dare disposizioni alla custode, dott.ssa _____ affinché consegna e rilasci i beni ereditari sottoposti a sequestro giudiziario a T _____, A _____ e L _____, non ravvisandone i presupposti di legge, nei termini esposti in motivazione;

dichiara interamente compensate le spese di lite.

Così deciso in Udine, il 24.1.2018.

Il Giudice.

(dott. Andrea Zuliani)

